

ACCORDO QUADRO

TRA

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (d'ora innanzi denominato CNR) in persona del suo Presidente, Prof. Massimo Inguscio, con sede legale in Roma, Piazzale Aldo Moro 7, CAP 00185 (codice fiscale 80054330586)

E

La Fondazione EBRI Rita Levi-Montalcini (d'ora innanzi denominata "EBRI") in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott. Libero Massimo Candreva, con sede legale in Roma, Viale Regina Elena 295, CAP 00161 (codice fiscale 97272740586)

PREMESSO CHE

- Il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati.
- Il CNR ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile in attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione e si dota di un ordinamento autonomo in conformità con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nel seguito decreto di riordino, con il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, con l'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e con il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, con il codice civile.
- Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati.
- Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:
 - a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
 - b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Università e della Ricerca;

- c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
- d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
- e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

EBRI è stato fondato dalla Professoressa Rita Levi-Montalcini con lo scopo di:

- a) promuovere la ricerca scientifica attraverso la creazione di un Istituto interamente devoluto agli studi sul Sistema Nervoso Centrale, con connotazioni interdisciplinari, con finalità di integrare le diverse discipline favorendo la ricerca neurobiologica neurofisiologica ed individuandone le possibili applicazioni cliniche;
- b) sviluppare programmi di dottorato di ricerca e di post-dottorato che contribuiscano alla formazione post-universitaria anche mediante attivazione di programmi congiunti con altre Università e centri di ricerca sia Italiani sia stranieri;
- c) costituire un centro internazionale di ricerca, per approfondire le ricerche e le conoscenze scientifiche sulle patologie neurologiche, al fine di delucidarne l'eziopatogenesi e di mettere a punto strategie terapeutiche innovative, in sindromi neurodegenerative, autoimmunitarie o di altra natura, concernenti il sistema nervoso;
- d) istituire un centro di documentazione dei dati scientifici ottenuti e di quelli che perverranno da altre istituzioni al fine di fornire al personale scientifico una bibliografia costantemente aggiornata, attraverso scambi di informazioni con altri centri di ricerca europei ed extraeuropei;
- e) promuovere programmi di ricerca, diretti allo studio del sistema nervoso, anche in altre sedi sia europee sia extraeuropee;
- f) svolgere progetti di ricerca per conto terzi (industrie o altri soggetti Pubblici o Privati) per la caratterizzazione dei meccanismi di azione e degli effetti fondamentali preclinici di nuovi strumenti terapeutici;
- g) organizzare Congressi e promuovere attività di formazione nelle Neuroscienze e attività culturali, relativi alle finalità della Fondazione;
- h) incentivare lo sviluppo di programmi di ricerca che si avvalgano delle nuove tecnologie a disposizione tra cui la genomica, la proteomica e la neuro informatica, anche presso altre istituzioni di ricerca o centri ospedalieri altamente qualificati;
- l) promuovere il rientro in Italia di ricercatori, altamente qualificati, che svolgono attività di ricerca all'estero, nonché l'attrazione in Italia di qualificati ricercatori internazionali;
- m) promuovere la costituzione e realizzazione di spin-off per la produzione di prodotti medicinali o biologici per terapie avanzate e negli altri settori di operatività della Fondazione.
- n) stipulare convenzioni o accordi di ricerca con soggetti pubblici o privati, europei e/o extraeuropei, assumendo da sola o congiuntamente con altri soggetti l'incarico di elaborare e attuare uno o più progetti di ricerca con finanziamenti o corrispettivi ottenuti;

o) partecipare con altri soggetti pubblici o privati europei o extraeuropei a consorzi, società, fondazioni, gruppi europei di interesse economico o enti analoghi, anche promuovendone la costituzione.

- il CNR ed EBRI hanno lunga e proficua storia di collaborazioni scientifiche iniziate nel 2009 (accordo 2009-2011; contributo straordinario 2012-2013; accordi 2015-2017 e 2019-2021);
- il CNR ed EBRI manifestano l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse nelle tematiche della ricerca, sviluppo e alta formazione e, più in generale, nei campi di azione specifici dei due Enti;

Tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

ART. 2

(Oggetto)

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, favoriranno la cooperazione per lo sviluppo di collaborazioni strategiche tramite la realizzazione congiunta di progettualità in aree tematiche di comune interesse, anche, ma non necessariamente, attraverso la creazione di laboratori congiunti EBRI-CNR.

In particolare le Parti collaboreranno nei seguenti ambiti di studio e ricerca:

- Processi cellulari e molecolari coinvolti nella fisiologia dell'apprendimento e della memoria e studi di plasticità sinaptica
- Meccanismi coinvolti nella malattia di Alzheimer ed altre malattie neurodegenerative (tra cui meccanismi molecolari alla base dei deficit di plasticità e del danno neuronale, ruolo dell'infiammazione e nuove strategie terapeutiche)
- Nuovi biomarcatori per la diagnosi precoce delle malattie neurodegenerative e come indicatori dello stato e progressione della malattia
- Meccanismi sinaptici coinvolti nei disturbi dello spettro autistico (tra cui coinvolgimento di geni codificanti per proteine sinaptiche, comunicazione tra cellule gliali e neuroni e alterazione dei ritmi del network ippocampale)
- Meccanismi cellulari e molecolari coinvolti nel dolore cronico e nuove strategie terapeutiche
- Meccanismi molecolari alla base delle malattie genetiche rare con coinvolgimento del sistema nervoso sia in pazienti di età pediatrica sia adulta e nuove tecnologie genomiche ed immunologiche per contrastarne lo sviluppo
- Meccanismi molecolari e cellulari coinvolti nelle epilessie farmaco-resistenti in età pediatrica
- Neurotecnologie: sviluppo di nuove tecnologie per lo studio, la diagnosi e la cura delle malattie del sistema nervoso
- Bioinformatica, informatica medica ed intelligenza artificiale per l'integrazione di dati biologici e clinici.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate sulla base dell'art. 4 del presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale.

ART. 3

(Attività congiunte)

Per realizzare la collaborazione scientifica e istituzionale di cui all'articolo precedente, ciascuna Parte si impegna verso l'altra, in rapporto alle proprie possibilità a:

- collaborare alla definizione, alla conduzione ed elaborazione di progetti di ricerca congiunta anche finalizzati alla partecipazione a bandi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, secondo le regole disposte di volta in volta dall'agenzia/ente erogatore del bando;
- mettere a disposizione proprio personale per lo svolgimento di seminari, workshop, docenze in corsi di laurea e/o di dottorato di ricerca;
- mettere a disposizione, nell'ambito di specifici progetti di collaborazione, risorse quali ad esempio: campioni biologici da biobanche, collezioni di composti. etc.;
- mettere a disposizione d'uso, nell'ambito di specifici progetti di collaborazione, propri laboratori, dotati di tutte le autorizzazioni normative necessarie nonché della strumentazione idonea a svolgervi l'attività di ricerca (fermo restando che l'utilizzo di strumentazioni complesse sarà consentito solo al personale adeguatamente formato e quindi autorizzato);
- favorire lo scambio metodologico e scientifico mediante la costituzione di Gruppi di Ricerca e/o Unità di Ricerca congiunti, formati da personale di ricerca e tecnico dipendente di ciascuna Parte, istituiti e regolati da apposite convenzioni operative;
- in ogni pubblicazione scientifica relativa ad attività congiuntamente compiute verrà riconosciuta l'authorship ai partecipanti delle due parti secondo il contributo effettivo e concordato, seguendo anche i regolamenti interni delle Parti.

ART. 4

(Convenzioni operative)

Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle convenzioni operative bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché

quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.

Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

Alla Convenzione operativa possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.

La Convenzione stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione.

Le Convenzioni Operative saranno, di volta in volta, sottoscritte dai rappresentanti delle Parti sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti interni. Ciascuna Parte individuerà il proprio Responsabile della Convenzione.

Resta inteso che la sottoscrizione di ciascun Atto convenzionale è rimessa alla libera scelta di ciascuna delle Parti, effettuata sulla base dei rispettivi poteri decisionali interni.

ART. 5

(Referenti dell'Accordo)

Al fine di monitorare e coordinare le attività oggetto del presente Accordo e di definirne gli specifici obiettivi attuativi, vengono nominati due referenti dell'Accordo Quadro.

Referente per il CNR è la dott.ssa Daniela Corda

Referente per EBRI è il Prof. Enrico Cherubini

I referenti possono avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti di EBRI, ed inoltre di consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

I Referenti formulano criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento ed approvano i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

Alla scadenza di ogni anno, i Referenti predispongono una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuno delle due Parti ed agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni operative.

ART. 6

(Risorse)

Fermo restando quanto previsto dagli atti di natura convenzionale, i rapporti di collaborazione instaurati ai sensi del presente Accordo-Quadro avverranno a titolo gratuito tra le Parti. Ciascuna Parte terrà a proprio carico le spese ed oneri eventualmente sostenuti per l'attività da essa direttamente svolta in attuazione del presente Accordo.

ART. 7

(Regole di comportamento presso le sedi delle altre Parti)

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite e in funzione delle esigenze di progetto specificate di volta in volta nelle convenzioni operative, il personale delle altre Parti e secondo le normative applicabili e vigenti.

In questo caso l'Ente di appartenenza dovrà attivarsi per fornire tutte le attrezzature ed infrastrutture necessarie allo svolgimento del progetto.

Resta inteso che quanto sopra sarà più dettagliatamente siglato dalle relative Convenzioni Operative.

I dipendenti di ciascuna delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso le sedi delle altre Parti, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso secondo quanto enucleato nel Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi avvisi informativi, dei comportamenti e della disciplina regolamentare e normativa ivi vigente.

ART. 8

(Proprietà intellettuale)

Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.lgs 10.02.2005 n. 30) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e delle eventuali imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, a meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente. In particolare:

- ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo;
- i risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà congiunta dei soggetti interessati.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle convenzioni operative che dovranno disciplinare anche le eventuali modalità per la corresponsione di forme di retribuzione per licenza d'uso dei risultati conseguiti.

ART. 9

(Tutela dei dati personali)

Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del Regolamento UE generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo Quadro.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle suindicate normative in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 24 e 32 del citato Regolamento UE e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

ART. 10

(Durata)

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata di cinque anni, rinnovabili previo accordo scritto tra le Parti. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.

Lo scioglimento anticipato del presente Accordo non produrrà alcun effetto sulle attività di ricerca in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro compimento, dalla presente intesa e dalle Convenzioni operative.

ART. 11

(Foro Competente)

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, le Parti saranno libere di adire le Autorità giudiziarie. Le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

ART. 12

(Recesso)

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo-Quadro, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

ART. 13

(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.

ART. 14

(Registrazione)

Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

ART. 15

(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Le parti provvederanno alla sottoscrizione del presente Accordo, a mezzo di firma digitale, ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 maggio.

Fondazione EBRI Rita Levi-Montalcini

Il Direttore Generale

Dott. Libero Massimo Candreva

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Il Presidente

Prof. Massimo Inguscio